

19.2.2014

A7-0034/64

Emendamento 64

Mathieu Grosch

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0034/2014

Mathieu Grosch

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) ***Per favorire la concorrenza nei*** contratti di servizio pubblico, ***occorre fissare un loro volume annuo massimo*** nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative.

(7) ***Il volume dei*** contratti di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri per ferrovia ***che saranno aggiudicati sulla base di una procedura di gara dovrebbe essere fissato in modo da favorire la concorrenza, per tali contratti, tra i piccoli offerenti, i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e l'operatore storico,*** lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative.

Or. en

19.2.2014

A7-0034/65

Emendamento 65

Mathieu Grosch

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0034/2014

Mathieu Grosch

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di garantire una concorrenza equa ed impedire l'uso improprio delle compensazioni, è opportuno applicare il principio di reciprocità. Tale principio dovrebbe essere applicato non solo agli Stati membri e alle imprese stabilite nell'Unione, ma anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure d'appalto nell'Unione.

Or. en

19.2.2014

A7-0034/66

Emendamento 66

Mathieu Grosch

a nome del gruppo PPE

Relazione

Mathieu Grosch

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

A7-0034/2014

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico.

soppresso

Or. en

19.2.2014

A7-0034/67

Emendamento 67

Mathieu Grosch

a nome del gruppo PPE

Relazione

Mathieu Grosch

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

A7-0034/2014

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

soppresso

Or. en

19.2.2014

A7-0034/68

Emendamento 68

Mathieu Grosch

a nome del gruppo PPE

Bogusław Liberadzki

a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0034/2014

Mathieu Grosch

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri e, se consentito dal diritto nazionale, le autorità competenti possono escludere dalle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia organizzate dalle autorità competenti nel loro territorio a norma del paragrafo 3 qualsiasi impresa ferroviaria o operatore ferroviario, o qualsiasi società affiliata direttamente o indirettamente controllata da imprese ferroviarie o da loro società holding, se l'impresa ferroviaria controllante, la società holding controllante o le loro società affiliate:

a) sono titolari di una licenza e forniscono servizi ferroviari nazionali in uno Stato membro in cui le autorità competenti non hanno la facoltà di aggiudicare contratti di servizio pubblico mediante procedure di gara; e

b) hanno beneficiato di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia

AM\1020245IT.doc

PE529.527v01-00

aggiudicati direttamente la cui quota, in termini di valore, è superiore al 50% del valore complessivo di tutti i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia aggiudicati a tale impresa ferroviaria o società holding, o alle loro affiliate.

Ai fini del presente paragrafo, per controllo si intende ogni genere di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto pertinenti, la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, in particolare attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono il diritto di esercitare un'influenza determinante sulla composizione, il voto o le deliberazioni degli organi sociali di tale impresa.

3 ter. Gli Stati membri e, se consentito dal diritto nazionale, le autorità competenti possono escludere dalle procedure di gara qualsiasi operatore o impresa direttamente o indirettamente controllato/a da una o più persone giuridiche o fisiche registrate in uno o più paesi terzi, a meno che questi paesi abbiano adottato misure che consentono l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico mediante procedura di gara a imprese ferroviarie titolari di licenza in uno Stato membro."

Or. en

19.2.2014

A7-0034/69

Emendamento 69
Corien Wortmann-Kool
a nome del gruppo PPE

Relazione
Mathieu Grosch
Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

A7-0034/2014

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) *il volume annuo massimo del contratto di servizio pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico.*

Emendamento

b) *il numero minimo di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario in uno Stato membro è di:*

– uno, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico inferiore o pari a 20 milioni di treno-km;

– due, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 20 milioni di treno-km e inferiore o pari a 100 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 75% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

– tre, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 100 milioni di treno-km e inferiore o pari a 200 milioni

AM\1020245IT.doc

PE529.527v01-00

di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 75% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

– quattro, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 200 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 50% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico.

Or. en